

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1265)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina mercantile**

(CARTA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 2331)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile -
Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 marzo 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 marzo 1985*

Trattamento economico del personale preposto agli uffici
marittimi minori

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1° gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

- a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;
- b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.

Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'età non superiore a sessantadue anni.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capito n. 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.